



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2018

Modifiche all’articolo 70 della Costituzione in materia di semplificazione del processo di formazione delle leggi e superamento del meccanismo della *navette*

ONOREVOLI SENATORI. - Fin dai tempi di Cesare Balbo e dalle parole della relazione che accompagnava la prima legge elettorale dell'Italia unita si riscontra la tendenza - perdurante fino ai giorni nostri - a considerare la legge elettorale come il *pivot* della macchina istituzionale. Già da allora si è radicata l'illusione che attraverso l'adozione di un determinato sistema elettorale si sarebbe potuto di volta in volta risolvere problemi, rendere stabile l'instabile, indirizzare il corso degli eventi, sciogliere nodi altrimenti inestricabili. Così attraverso il *ping pong* tra sistema maggioritario e modello proporzionale, nell'ambito del dibattito sulle mille sfumature possibili dei sistemi elettorali misti sembra essersi altresì affermato un nuovo sport nazionale: sparare sulla legge elettorale di volta in volta vigente salvo poi scoprire in quella successiva pecche ancora peggiori. Ne hanno fatto le spese il cosiddetto *Mattarellum*, poi la legge proporzionale con premio di maggioranza che addirittura si è guadagnata l'epiteto di *Porcellum*, e anche l'attuale sistema, nato nell'emergenza di un vuoto legislativo colmato da due sentenze della Corte Costituzionale pronunziate in tempi differenti e per questo non omogenee, sembra inscrivere la sua sorte nel medesimo solco.

L'ultima tornata elettorale ha dipinto un quadro molto chiaro. È plasticamente evidente che con le regole vigenti non sia scaturita dalle urne una chiara maggioranza di governo. D'altro canto, tuttavia, con gli attuali rapporti di forza tra gli schieramenti politici, e considerando i paletti invalicabili dettati dalla Consulta, la designazione di una compagine omogenea di governo è un risul-

tato difficilmente conseguibile qualunque sistema elettorali si adottati.

Ecco perché si dovrebbe trarre giovamento da ciò che la storia politica del nostro Paese ci ha insegnato, evitando di usare - ancora una volta - la legge elettorale come comodo alibi sul quale scaricare tutta la responsabilità di un sistema instabile, ed evitando ancor più di illudersi che la sola modifica del sistema di voto sia sufficiente a tirarci fuori dall'immobilismo istituzionale o a produrre esiti differenti nell'eventualità di una nuova elezione ravvicinata.

Appare ora inevitabile la presa di consapevolezza che sia necessaria una riforma più ampia che investa il Parlamento e soprattutto la forma di governo e soltanto a valle, e in modo coerente, la legge elettorale.

Nonostante appaia poco realistico riaprire in questa legislatura il capitolo della grande riforma costituzionale, può essere considerata alla portata l'idea di ridurre il numero dei parlamentari in misura proporzionale fra Camera e Senato e di razionalizzare attraverso una commissione di conciliazione i tempi del sistema bicamerale e il funzionamento del procedimento legislativo. Sarebbe inoltre auspicabile rimettere in campo parallelamente l'ipotesi di inserire l'elezione diretta del vertice dell'esecutivo, realizzabile tanto con il presidenzialismo quanto con il premierato, e una nuova correlata legge elettorale, non trascurando, ovviamente, di prevedere l'attivazione degli opportuni contrappesi a seconda del sistema prescelto. Appare questa la sola possibile e concreta strada per dare autentica stabilità all'Italia.

Il presente disegno di legge costituzionale intende proporre una via percorribile, veloce e compatibile con la situazione politico-isti-

tuzionale contingente, per ottenere una semplificazione dell'*iter* legislativo attraverso il superamento del meccanismo della *navette* tra le due Camere. Tali obiettivi appaiono realizzabili tramite l'istituzione di un organo di conciliazione che riprenda il modello americano, adattandolo, ovviamente, al sistema parlamentare bicamerale vigente nel nostro Paese.

Si può ipotizzare, quindi, di istituire una Commissione paritetica di conciliazione, composta da trenta deputati e trenta senatori nominati dai Presidenti delle due Camere in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera, che entri in funzione qualora la Camera che esamina per seconda il disegno di legge apporti modifiche al testo.

La Commissione paritetica avrebbe il compito di prendere in esame i soli punti di disaccordo tra i due rami del Parlamento con tempi certi e prestabiliti (trenta giorni per proposte ordinarie e dieci giorni per conversione dei decreti- legge) e di sottoporre il testo finale alle Aule di Camera e Senato per la sola ratifica definitiva.

Un meccanismo di questo tipo permetterebbe lo snellimento dell'*iter* di approvazione delle leggi, un miglioramento della qualità della produzione legislativa, tempi certi di approvazione dei provvedimenti, e potrebbe divenire un rilevante mezzo per limitare l'abuso della decretazione d'urgenza e il ricorso sistematico (e patologico) alla questione di fiducia su maxi emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - Se la Camera che esamina per seconda il disegno di legge lo approva in un testo diverso da quello approvato dall'altra Camera, il disegno di legge è esaminato da una Commissione di conciliazione formata da trenta deputati e trenta senatori nominati dai Presidenti delle due Camere in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera. La Commissione di conciliazione conclude l'esame entro trenta giorni. Nel caso dei disegni di legge di conversione dei decreti di cui all'articolo 77, tale termine è ridotto a dieci giorni.

Il testo adottato dalla Commissione di conciliazione è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale».